

Illustrissimo Ministro dell'Interno
Dr.ssa Anna Maria Cancellieri
Piazza del Viminale n. 1
00184 ROMA

Istituto Nazionale Previdenza
Sociale
Direzione regionale del Piemonte
Via Frola, 2
10121 TORINO
c.a. dr. Gregorio Tito

Direzione Sanità
Regione Piemonte
Corso Regina Margherita 153 bis
c.a. Dr. Sergio Morgagni

Direzione generale
Azienda sanitaria locale VC
Corso Mario Abbiate 21
13100 VERCELLI
c.a. Avv. Federico Gallo

Al Sindaco del
Comune di Saluggia
Piazza Municipio 15
13040 SALUGGIA-VC

Al Sindaco del
Comune di Caresana
Via Roma, 11
13010 CARESANA-VC

Al Responsabile
Consorzio Intercomunale Servizi socio-
assistenziali- CISS
Via Roma, 1/c
10034 CHIVASSO-TO

Oggetto: JOLANDA, nata a Budapest il 21.01.1918 e residente (nonché ricoverata) presso Casa di riposo "Greppi Giovanni e Andrea" in Via Garibaldi 20 a Caresana (VC). Pensione sociale 2012480

Con lettera 29.10.2012 si é rivolta a questo Ufficio la Cooperativa Sociale ANTEO, soggetto gestore della Casa di riposo "Greppi Giovanni e Andrea" in Via Garibaldi 20 a Caresana (VC), segnalando la situazione della sig.ra JOLANDA, nata a Budapest il 21.01.1918, ricoverata e residente presso la suddetta Casa di riposo a far tempo dal 1978, richiedendo al Difensore civico di intervenire al fine di garantire alla stessa il pieno esercizio di diritti che, come si legge nella lettera, sono stati gravemente violati o compromessi al punto di non consentirLe di fruire di un adeguato e corretto percorso di continuità sanitaria ed assistenziale, venendo pregiudicata anche nella Sua dignità di persona.

Effettivamente, i fatti esposti dalla Cooperativa ANTEO, che appaiono suffragati dalla documentazione che la stessa Cooperativa ha trasmesso al mio Ufficio, sono tali da motivare l'intervento del Difensore civico, in adempimento dei Suoi doveri istituzionali di tutela di diritti fondamentali della persona e di garanzia di "buona amministrazione", come per legge: "buona amministrazione" che nella fattispecie non pare avere orientato l'attività di quanti avrebbero dovuto occuparsi della Sig.ra JOLANDA.

Costei é da lungo tempo portatrice di handicap, affetta da disturbo bipolare e non autonoma, disabile psichica con invalidità del 100%, attestata dai competenti Uffici, come tale incapace di provvedere a sé stessa.

* * * *

I fatti esposti dalla Cooperativa ANTEO

La Cooperativa ANTEO (che gestisce la Casa di riposo da settembre 2011, mentre in precedenza risultava gestita da IPAB Casa di riposo "Greppi Giovanni e Andrea" di Caresana con sede in Via Garibaldi 20 a Caresana- VC) ha evidenziato, mediante l'allegata nota del 29.10.2012 (inviata anche alla Direzione provinciale INPS di Vercelli- Ufficio Convenzioni internazionali- e per conoscenza al Sindaco di Caresana, al Sindaco di Saluggia e alla Responsabile Area Anziani del Consorzio Intercomunale dei servizi socio-assistenziali di Chivasso) e mediante la documentazione inviata a questo Ufficio che parimenti si allega in copia, quanto segue:

1. la Sig.ra JOLANDA, cittadina ungherese, nata a Budapest il 21.01.1918, é giunta in Italia nel 1952, *"probabilmente per ricongiungersi alla sorella Josefa"* (quest'ultima residente a Saluggia dal giorno 1/09/1946 e sposata con un cittadino italiano residente in tale Comune e deceduta nel 1965), risultando iscritta all'anagrafe di Saluggia (VC) dal **28.06.1952**;
2. come riferisce la Cooperativa, da una scheda del Servizio Psichiatrico Territoriale di Vercelli visionata dalla Cooperativa, risulta che la sig.ra JOLANDA é stata ricoverata per la prima volta presso l'Ospedale Psichiatrico di Vercelli nel 1952, anno di arrivo in Italia, all'età di 34 anni, con successivi ricoveri avvenuti in via saltuaria, di cui l'ultimo nel 1968 protrattosi per un decennio e conclusosi con il ricovero presso la Casa di riposo di Caresana nel 1978 (su istanza della Prefettura di Vercelli che ha corrisposto la retta di ricovero fino al 1995, come da nota 3.11.1978 del Prefetto di Vercelli allegata), dove la ridetta Sig.ra JOLANDA si trova tuttora ricoverata e alloggiata, in condizioni di assoluto isolamento psichico, con difficoltà di parola e di espressione, ovvero in condizione di non autosufficienza;
3. come si ricava dalla nota 3.04.1978 della Prefettura di Vercelli quest'ultima si fece carico della Sig.ra JOLANDA sino a quel tempo ricoverata presso l'Ospedale Psichiatrico di Vercelli e a seguito del trasferimento nella Casa di riposo di Caresana, ove tuttora si trova, ha corrisposto £ 170.000 mensili per le spese di alloggio

quale retta a carico dello stesso Dicastero: ciò che é avvenuto, secondo quanto riferisce la stessa Cooperativa, sino al 1995 “anno in cui la Prefettura ha sospeso ogni pagamento ritenendo di non averne più la competenza e senza che il Servizio Sanitario nazionale se ne facesse carico”, con erogazione dunque effettuata anche in epoca successiva al 1° luglio 1986, quando la Sig.ra JOLANDA ha cominciato a percepire la pensione sociale INPS;

4. la sig.ra JOLANDA risulta iscritta all’anagrafe del Comune di Vercelli dal 10.04.1972 per immigrazione dal Comune di Saluggia fino al 5.01.1979, ove é stata cancellata per emigrazione presso il Comune di Caresana, dove tuttora risiede (presso la Casa di riposo gestita dalla Cooperativa Anteo), come da certificato storico di residenza emesso dal Comune di Vercelli il 29.05.2012, allegato alla presente, a noi trasmesso dalla Cooperativa ANTEO;
5. la sig.ra JOLANDA ha percepito **pensione sociale**, integrata da assegno per l’invalidità civile al 100%, **dal giorno 1.07.1986 fino ad ottobre 2012**, per un importo da ultimo pari a 616,96 euro mensili, erogataLe dall’INPS (importo che risulterebbe sempre essere stato ricevuto dal gestore);
6. la sig.ra JOLANDA é **invalida al 100%**, come dichiarato dal verbale redatto dalla Commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità e dell’handicap della ASL 11 di Vercelli del **29.09.2006** e allegato alla presente, a noi trasmessa dalla Cooperativa ANTEO;
7. la sig.ra JOLANDA é stata valutata dalla Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) dell’ASL di Vercelli in data 8.06.2011 ed é iscritta nella lista di attesa per l’inserimento in convenzione in una struttura per anziani non autosufficienti con il punteggio di 20, secondo la comunicazione del 9.06.2011, a noi trasmessa dalla Cooperativa ANTEO e allegata alla presente;
8. come scrive la Cooperativa ANTEO, in data 8.05.2012, attraverso Patronato indicato quale “ENAPA”, é stato richiesto il riconoscimento dell’assegno di accompagnamento; ma la domanda che in un primo tempo sembrava essere stata accolta veniva rigettata come scrive la Cooperativa ANTEO, per averlo appreso dal

ridetto Patronato nel mese di settembre 2012, in quanto la sig.ra JOLANDA “**non é in possesso della cittadinanza italiana**”;

9. la Cooperativa ANTEO si é rivolta all’Ufficio Tutela “*soggetto competente per attivare la richiesta per la nomina di amministratore di sostegno visto che la sig.ra JOLANDA non ha parenti e, pur priva di tutela, é stata dichiarata inabile ad autogestirsi e a provvedere alla sua attività quotidiana*” e ha appreso a metà settembre 2012 tramite il Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali di Chivasso che “*non era possibile inoltrare richiesta per l’amministratore di sostegno visto che la signora non é in possesso della cittadinanza*”(Cfr lettera 29.10.2012 della Cooperativa ANTEO);
10. la stessa Cooperativa ha anche contattato il Comune di Saluggia, “*quale probabile titolare del domicilio di soccorso prima del ricovero in O.P.*” ed i servizi sociali del CISS di Chivasso per interessarli del caso; ma tali Enti “*hanno segnalato di non essere titolari a gestire il caso in quanto, trattandosi di adulta straniera, é di competenza della Questura*”;
11. con comunicazione 18.10.2012 della Direzione provinciale INPS di Vercelli, a noi trasmessa dalla Cooperativa ANTEO, e in copia allegata, é stata **revocata la pensione sociale erogata dal 1° luglio 1986, a partire dal mese di novembre 2012**, in quanto da accertamenti amministrativi presso il Comune di Caresana “*é emerso che la Sig.ra JOLANDA non é cittadina italiana, requisito indispensabile per la concessione della pensione sociale di cui era titolare dal 1.07.1986. Tale prestazione era stata liquidata su domanda corredata da dichiarazione ai sensi della L. 4.01.1968, n. 15 da Lei sottoscritta ed autenticata del possesso della cittadinanza italiana*”, con riserva di comunicare l’importo indebitamente percepito “*nell’ambito della prescrizione e le modalità di restituzione*” (Cfr allegata nota 18.10.2012 dell’INPS di Vercelli).

* * * *

CONSEGUENZE E RACCOMANDAZIONI

Dai fatti esposti si ricava dunque, in sintesi:

a) che la sig.ra JOLANDA risiede e soggiorna ininterrottamente in Italia da 60 anni, non avendo più fatto ritorno in Ungheria da quel tempo e risultando regolarmente iscritta nei Registri anagrafici dei Comuni competenti;

b) che da 60 anni, quando aveva 34 anni, l'oramai novantaquattrenne sig.ra JOLANDA è stata, senza soluzione di continuità, salvo qualche saltuaria interruzione dei ricoveri prima del 1968, ricoverata in strutture pubbliche e, da ultimo, presso la Casa di riposo "Greppi Giovanni e Andrea" (che gestisce 40 posti in RSA, 10 in RAS, 8 in RA, nonché un "Centro diurno") risultando la sua condizione perfettamente nota alla Prefettura di Vercelli, che ha corrisposto la retta per il ricovero in Casa di riposo per 17 anni (dal 1978 al 1995) ed al Servizio Psichiatrico di Vercelli (sin dal 24.03.1982, ovvero 30 anni addietro), oltre che alle Direzioni sanitarie le cui strutture si sono occupate della vicenda nel corso del tempo e ai Sindaci di Saluggia e Caresana, nonché al Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali di Chivasso;

c) che a distanza di 26 anni (1° luglio 1986) dal pagamento della prima rata di pensione e di 6 anni (29.09.2006) dal riconoscimento dello stato di invalidità, è stato revocato ogni trattamento assistenziale in precedenza regolarmente corrispostoLe;

d) che la sig.ra JOLANDA da lungo tempo, per lo meno dal 1978, versa in condizione di non autosufficienza ormai grave ed irreversibile, trovandosi ora, inabile e incapace di provvedere alla Sua vita quotidiana, priva di parenti ed anche in assenza di un tutore, sostanzialmente in stato di abbandono, deprivata di adeguati mezzi di sostentamento capaci di assicurarLe un'esistenza dignitosa, dovendosi anche interrogare se l'attuale collocazione, che perdura da 34 anni sia e sia stata idonea e adeguata, anche dal punto di vista terapeutico, quanto al trattamento sanitario e socio-assistenziale del suo status di persona affetta da grave disabilità psichica perdurante da decenni;

e) considerandosi la condizione di vera segregazione, esclusione ed isolamento in cui la sig.ra JOLANDA si è venuta a trovare dall'età di 34 anni, senza che nessuno si sia fatto carico realmente della stessa, innanzitutto regolarizzandone la posizione e quindi concedendole di potere fruire correttamente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, si ricava senz'altro da quanto sopra, la manifesta iniquità di una "macchina" amministrativa

che non é apparsa orientata al servizio dei bisogni e dei diritti di una persona particolarmente fragile.

La lettera 12.10.2012 della Direzione provinciale dell'INPS di Vercelli che ha revocato la pensione sociale 2012480 può essere giustificata solo in una logica che i cultori delle scienze psichiatriche definirebbero come "concentrazionaria", che tratta il cittadino come un numero, equivalendo ad una condanna alla "morte civile".

Nel nostro caso, per di più approssimandosi anche il triste decesso biologico di una persona, novantaquattrenne, che ha condotto una vita di sofferenza, di esclusione e di isolamento per tutta la vita e tuttora non ha un'identità civile.

Se ne ricava, dunque, la necessità che é ad un tempo dovere etico, ma anche giuridico, di interventi non differibili, nell'ambito delle competenze di ciascun destinatario.

Considerandosi la particolarità della questione che, se non fosse realmente accaduta a noi non sembrerebbe vera, si ritiene di dovere indirizzare l'odierna nota anche all'Illustrissimo Signor Ministro dell'Interno che vorrà farsi urgente carico della posizione, nemmeno constandoci, in assenza di istruttoria, quale documentazione di riferimento sia in possesso dei competenti Uffici, anche con riguardo alla cittadinanza che la Sig.ra JOLANDA aveva diritto di acquisire da decenni e comunque dal 1992 quando entrò in vigore la legge 5.02.1992, n. 91

Si deve comunque conto che la persona versava e versa tuttora nella condizione di non poter provvedere a sé stessa, e tanto meno proporre o seguire istanze e procedure burocratiche di qualunque specie e sorta.

Pertanto, si impone la necessità di procedere senza indugio ad un'iniziativa d'ufficio e premesso ogni urgente accertamento opportuno, al fine di riconoscerLe lo status di "cittadina", reintegrandoLa comunque senza soluzione di continuità nel godimento di ogni prestazione assistenziale che ingiustamente Le é stata negata e ancora avviandola senz'altro ritardo, davvero intollerabile dopo 30 anni, ad un adeguato percorso sanitario ed assistenziale coerente con la Sua condizione di salute ed economica.

In relazione ai fatti che precedono e per tali fini, si ritiene doveroso trasmettere questa nota all'attenzione dell'Illustrissimo Signor Procuratore della Repubblica di Vercelli, che in via di ipotesi, e valutata la posizione, potrebbe farsi carico anche di promuovere le

procedure ex artt. 406, 417 Cod. Proc. Civ. (in materia di interdizione, inabilitazione ovvero amministrazione di sostegno)

Contrariamente a quanto sinora non avvenuto ed in ossequio ai principi di efficienza, economicità, e proporzionalità, equità ed adeguatezza che regolano l'azione amministrativa, principi tutti che sono apparsi non osservati nel corso degli anni, si ritiene di raccomandare il coordinamento e il previo concerto di ogni intervento *ut supra* finalizzato, non competendo al Difensore civico funzioni di Amministrazione attiva, bensì di garanzia.

* * * *

Ragioni e finalità dell'intervento del Difensore civico

Il Difensore civico, al quale competono funzioni di garanzia della regolarità e correttezza, del buon andamento e dell'imparzialità delle Amministrazioni, in ossequio al principio fissato dall'art. 97 della Costituzione, in tale ambito assolve anche al compito di tutelare diritti fondamentali delle persone (art. 16 Legge 15.05.1997, n. 127 in relazione all'art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte e alla legge regionale 9.12.1981, n. 50 e s.m.i.)- Cfr. Corte Cost. 3.12.2010, n. 326.

In particolare, il Difensore civico interviene per stimolare e sollecitare, da parte delle Amministrazioni, condotte rivolte ad una "buona amministrazione" e comportamenti atti a rimuovere situazioni che possano costituire ostacoli o limiti al pieno ed incondizionato esercizio dei diritti di cui sono titolari le persone, *maxime* di diritti fondamentali come quello alla salute e all'esistenza dignitosa tutelato e dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Nell'esercizio di tale funzione, il Difensore civico considera l'assoluta rilevanza della vicenda della novantaquattrenne sig.ra JOLANDA, cittadina comunitaria disabile al 100%, totalmente priva di risorse economiche e la conseguente e assoluta necessità di tutelare quest'ultima, per il pieno rispetto dei Suoi diritti, in quanto costituzionalmente garantiti ed essenziali alla tutela della Sua salute e più in generale della Sua dignità e, nel caso di specie, della stessa identità di persona e "cittadina".

E' di tutta evidenza come risulti assolutamente inaccettabile, per la comune coscienza, oltre che in punta di DIRITTO, che la sig.ra JOLANDA, in toto incapace di far valere i Suoi diritti, non sia stata messa nel corso del tempo in condizione di potere conseguire, quale cittadina comunitaria pacificamente residente in Italia da 60 anni, la cittadinanza italiana: come é Suo diritto e come certamente sarebbe stato possibile, se solo avesse avuto un adeguato indirizzo e sostegno da parte di Enti ed Uffici che hanno trattato nel corso del tempo la vicenda e che non possono accorgersi a distanza di decenni che il non possesso in senso "formale" dello status di "cittadina" determinerebbe il venir meno di qualunque assistenza per decenni prestata da Enti primari della Repubblica.

In proposito merita di considerare che, da ultimo, l'art. 9 comma 1 lett. d) della L. 5.02.1992, n. 91, ha concesso il diritto alla cittadinanza ai cittadini di uno Stato dell'Unione europea, come l'Ungheria, che risiedano legalmente da almeno quattro anni sul territorio dello Stato italiano.

Per inciso, si osserva che l'Ungheria é entrata a far parte dell'Unione europea dal 2003; e, comunque anche prima del 2003, il requisito generale stabilito dall'art. 9 comma 1 lett. f) della L. 5.02.1992, n. 91, ovvero dieci anni di residenza nel territorio italiano, risultava abbondantemente maturato già alla data di entrata in vigore della legge, essendosi la Prefettura di Vercelli fatta carico economico dell'assistenza tant'è che é stata corrisposta mensilmente per ben 17 anni dal 1978 al 1995 retta in favore della Casa di riposo.

In buona sostanza, trattandosi di garantire ad attuare il diritto della Sig.ra JOLANDA a ricevere prestazioni assistenziali, dovute anche a prescindere dal requisito della cittadinanza che dovrà comunque essere riconosciuta, dovrà senz'altro tenersi conto al riguardo anche dell'insegnamento della Corte Costituzionale e di Direttive europee e normative internazionali che vietano discriminazioni per di più a carico di persone affette da disabilità grave di cui le Istituzioni hanno il dovere di farsi carico.

In proposito rileva:

- a) la sentenza 30.07.2008, n. 306 della Corte Costituzionale che con riferimento all'indennità di accompagnamento e al requisito richiesto dall'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 (possesso di carta di soggiorno per beneficiare di

prestazioni economico-assistenziali) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma affermando essere *“manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia...tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto di rimedi possibili e come nel caso, parziali alle menomazioni prodotte da patologie anche di non lieve importanza”*;

b) La stessa Corte con l'importante sentenza 28.05.2010, n. 187, ha chiaramente affermato, recependo l'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità, consistente nell'attribuzione di una somma destinata a non integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurare la sopravvivenza in quanto può essere concesso solo a soggetto invalido che non presti alcuna attività lavorativa, *“parametro di ineludibile uguaglianza tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato”*, non può essere subordinato al requisito della titolarità della carta di soggiorno”.

c) Nel diritto europeo, prevalente e precettivo in ambito all'ordinamento interno, il principio di parità di trattamento va inteso non solo come divieto di discriminazione diretta *“quando una persona protetta dal diritto comunitario é trattata meno favorevolmente di un'altra a causa della nazionalità (condizione di straniero)*, ma anche come divieto di discriminazione indiretta quando cioè una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di diversa nazionalità protette da norme comunitarie che tutelano la vita delle persone, in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini dello Stato membro.

Tale nozione di discriminazione indiretta é ricavabile da due Direttive Europee anti-discriminazione con efficacia vincolante (Direttiva 2000/43/CE e 2000/78/CE) e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. *ex multis* CEDU Azinas c. Cipro 20.06.2002)

E rileva inoltre nella specie la protezione dei diritti delle persone con disabilità di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sottoscritta dall'Italia il 30.03.2007 la cui legge di ratifica prevede espressamente nell'art. 28 il diritto di queste persone, in quanto "Persone", "a raggiungere adeguati livelli di vita e di protezione sociale" in termini riconosciuti dalla giurisprudenza CEDU di rango costituzionale ex art. 117 Costituzione.

In proposito si ricordi anche l'art. 3 comma 4 della Legge 5.02.1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per cui tutte le disposizioni della stessa legge si applicano anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

* * * *

Tutto ciò premesso e considerato, restando a disposizione delle SS.LL. e nuovamente segnalando l'urgenza di ogni determinazione e azione conseguentemente finalizzate alla protezione della "Persona", si resta in attesa di ricevere riscontri circa le iniziative che assumerete a tali fini

Cordiali saluti

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio Caputo

AC/EB/IC

Ma nel caso di specie la sig.ra JOLANDA ha diritto di essere considerata cittadina italiana a pieno titolo da decenni e tale diritto dovrà essere senz'altro riconosciuto anche a titolo ricognitivo e comunque correttivo di omissioni e ritardi assolutamente inaccettabili di cui in primo luogo la Prefettura che prese in carico l'interessata già alla fine degli anni '70 deve farsi carico nel segno dell'autoresponsabilità, previa occorrenza nomina di un tutore ad iniziativa dello stesso Ente che potrà interessarne il Sig. Procuratore della Repubblica competente.

Così come l'INPS ha il dovere di reintegrare la Sig.ra JOLANDA in ogni Suo diritto a ricevere ogni prestazione dovuta.

Dobbiamo sollecitare la corretta presa in carico della Azienda sanitaria Locale di Vercelli e del Consorzio Intercomunale Socio-assistenziale del Comune di residenza, ferma restando ogni responsabilità assunta in capo al gestore della casa di riposo "Greppi Giovanni e Andrea" affinché si facciano carico di garantire continuità ed assistenza non senza aggiungere che la condizione di abbandono a sé stessa della sig.ra JOLANDAverosimilmente nel corso di tanti anni trascorsi in ospedali psichiatrici e casa di riposo certamente non ha giovato al suo stato di salute psico-fisica.

2) che in considerazione delle condizioni gravissime della Sig.ra JOLANDAaffetta da gravi disabilità psichiche, le cui istanze -se vi furono, come Vi chiediamo di verificare-, ovviamente risultarono proposte tramite terzi (patronato ENAPA ovvero la Cooperativa ANTEA), sia ragionevolmente da escludere la valenza di una qualsiasi "dichiarazione" intesa ad ottenere benefici economici e quindi rilevanza all'errore riscontrato dall'INPS nella compilazione della domanda.

In ogni modo, pare assolutamente irragionevole che per responsabilità non proprie la Sig.ra JOLANDA venga a trovarsi in una condizione addirittura peggiore rispetto a quella di un qualsiasi cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno e anche di un apolide: soggetti per i quali l'ordinamento internazionale appronta, peraltro, specifiche ed incisive tutele, come è ben noto, per la protezione dei diritti umani fondamentali.

Nel caso di specie è, infatti, in questione la gravità dei comportamenti omissivi di quanti avrebbero dovuto correttamente occuparsi della Sig.ra JOLANDA, ma è ancor prima da mettere al centro la necessità di tutelare pienamente i diritti della persona.

Merita infatti, dal un punto di vista di una corretta interpretazione della normativa di riferimento, considerare che:

- a. l'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo stabilisce la protezione dei diritti patrimoniali e secondo l'interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deve essere estesa anche alle prestazioni sociali, mediante l'applicazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 14 della medesima convenzione;
 - b. art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto di accesso alle prestazioni di assistenza sociale anche dei cittadini non comunitari legalmente residenti sul territorio;
 - c. gli artt. 41 del D.Lgs 25.07.1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero") e 80, comma 19 della L. 23.12. 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) dispongono l'equiparazione dello straniero al cittadino italiano per quanto concerne la fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per gli invalidi civili (art.12 L. 118/1971), nonché dell'assegno sociale (art. 13 L. 118/1971);
- il Regolamento CE n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004 del 29.04.2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare riferimento agli artt. 44 e ss. concernenti le prestazioni di invalidità
 - l'art. 24 "Parità di trattamento" della Direttiva 38/2004/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 29.04.2004 ha sancito la che ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla suddetta Direttiva, nel

territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale stato nel campo di applicazione del Trattato;

- l'art. 19 comma 2 del D. Lgs 6.02.2007, n. 30 "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri" a sua volta sancisce il principio di parità di trattamento del cittadino comunitario rispetto a quello italiano.

A tale quadro legislativo, nazionale, internazionale e comunitario, si aggiunge poi la giurisprudenza della Corte costituzionale che, con decisione 29.07.2008, n. 306 ha affermato la necessità di operare le scelte connesse all'individuazione delle categorie di beneficiari *"sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza"* e che, quando non é in questione il diritto di soggiornare *"non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini"*.

Lungo tale interpretazione la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 28.05.2010, n. 187) ha ulteriormente elaborato il principio per cui degli strumenti previdenziali occorre verificarne la relativa *"essenzialità agli effetti della tutela dei valori coinvolti, occorrendo accertare se lo specifico 'assegno' integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che é compito della Repubblica promuovere e salvaguardare: rimedio costituente, dunque un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto"*.

* * * *

Tutto ciò premesso il Difensore Civico ha il dovere di tutelare la persona e i suoi diritti e pertanto, a tale fine, deve richiedere a ciascuno di Voi:

- A) di verificare ogni vicenda occorsa, negli ambiti di competenza, anche al fine di individuare ogni possibile ed ipotizzabile responsabilità a carico di chi spetta: ciò che riguarda anche la necessità di mettere in campo ogni misura utile a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe;
- B) di dare corso ad ogni iniziativa che appare urgente ed indifferibile, anche in concorso e comunque negli ambiti di competenza, al fine di

regolarizzare la posizione della Sig.ra JOLANDA, consentendo a quest'ultima di esercitare pienamente i suoi diritti: ciò che significherebbe ogni attivazione di prestazione socio-assistenziale che riteniamo non debba essere interrotta anche per evitare il concretarsi di fattispecie penalmente rilevanti;

- C) di riferire al Difensore Civico circa il risultato degli accertamenti eseguiti e delle attività intraprese tra l'altro anche al fine di consentire alla Sig.ra JOLANDA, che è incapace di provvedere a se stessa, disabile psichica al 100%, di poter possedere lo *status* di "cittadina"
- D) di risolvere, anche mediante l'emanazione di atti generali, la situazione di incertezza in ordine alle condizioni effettivamente richieste dai vari Uffici INPS, dislocati sul territorio, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale agli stranieri, chiarendo in modo definitivo la posizione dell'INPS rispetto all'accoglimento o al rigetto della domanda presentata dagli stranieri legalmente residenti, per cui dovrà risultare chiaro quali saranno le sorti delle domande presentate dallo straniero in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'accesso alla prestazione e privi di carta di soggiorno.

Il caso in esame, infatti, delinea una situazione che, a prescindere da correttezza e regolarità delle procedure amministrative utilizzate, appare *in concreto* poco coerente e mirata alla realizzazione dei diritti fondamentali della persona disabile che, data l'immutabilità degli stati di invalidità fisica e psichica, per poter trovare realizzazione devono necessariamente collegarsi all'erogazione di emolumenti economici senza soluzione di continuità; in questo modo apparendo in tutta la sua "estraneità" rispetto alla posizione della JOLANDA, la revoca della pensione sociale, comprensiva dell'indennità di invalidità

civile, significando per quest'ultima l'interruzione di quelle modalità (in termini di assistenza sanitaria, materiale e morale) consolidate, in cui si è andata sviluppando in tutti questi anni la sua fragile esistenza.

Peraltro, l'attività omissiva di codesto Istituto, realizzata attraverso il comportamento degli uffici che hanno atteso 28 anni prima di accertare la pretesa "assenza del requisito della cittadinanza" non ha solamente contribuito a stabilizzare, bensì ha in questo modo riconosciuto la posizione della sig.ra JOLANDA ed il suo reale bisogno di assistenza.

Nell'ambito delle provvidenze economiche per gli stati di invalidità, l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento, quali principi costituzionali dell'azione amministrativa, si devono comunque svilupparsi necessariamente attraverso valutazioni ed accertamenti concreti e contestualizzati delle situazioni afferenti alle persone; al fine di accertare la permanenza dei requisiti oggettivi di assistenza nei confronti dei titolari di pensione sociale e di contribuire a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Lungo tale linea si colloca, inoltre, il compito delle Amministrazioni di verificare se e in che misura la persona (che come nella specie, invalida al 100% non è in grado di provvedere a sé stessa: situazione che non può mai tradursi in un pregiudizio a carico dell'interessato) sia stato messo in condizione di conoscere, concretamente, gli adempimenti da effettuare, e in concreto, di poterli espletare utilmente per accedere al beneficio economico; evitando quindi che gli "automatismi" delle procedure, facenti capo peraltro non direttamente all'interessato che è comunque il soggetto bisognoso di assistenza, possano dimostrarsi drammatiche, inique e penalizzanti, alla luce della realtà dei fatti, proprio nei confronti di persone come la sig.ra JOLANDA che, realmente, a causa della loro invalidità hanno maggiori difficoltà di altre e dipendono, quindi, dagli altri per la realizzazione di ogni loro bisogno.

Tale vicenda, quindi, palesa la necessità di considerare la situazione della sig.ra JOLANDA che subisce gli effetti di una revoca di provvedimenti amministrativi rispetto al cui avvio non ha potuto in alcun modo interagire per le difficoltà psichiche e fisiche (facilmente evincibili anche solamente attraverso la lettura della documentazione e degli accertamenti medico-legali) in cui si trovava all'epoca della compilazione e della presentazione dell'istanza di pensione sociale, ed in cui peraltro data l'immutabilità del proprio stato di invalidità

continua tuttora a trovarsi, nonché per l'accertato intervento di soggetti terzi (patronato e casa di riposo) che si sono occupati di avviare per suo conto la procedura per il riconoscimento degli emolumenti in questione.

Tutto ciò premesso, la vicenda della sig.ra JOLANDA evidenzia alcune incongruenze anche sotto il profilo giuridico dal momento che:

- gli artt. 41 del D.Lgs 25.07.1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero") e 80, comma 19 della L. 23.12. 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) dispongono l'equiparazione dello straniero al cittadino italiano per quanto concerne la fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per gli invalidi civili (art.12 L. 118/1971), nonché dell'assegno sociale (art. 13 L. 118/1971).
- il Regolamento CE n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004 del 29.04.2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare riferimento agli artt. 44 e ss. concernenti le prestazioni di invalidità
- l'art. 24 "Parità di trattamento" della Direttiva 38/2004/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 29.04.2004 ha sancito la che ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla suddetta Direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale stato nel campo di applicazione del Trattato;
- l'art. 19 comma 2 del D. Lgs 6.02.2007, n. 30 "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri" a sua volta sancisce il principio di parità di trattamento del cittadino comunitario rispetto a quello italiano.

A tale quadro legislativo, nazionale e comunitario, si aggiunge poi la giurisprudenza della Corte costituzionale che, con decisione 29.07.2008, n. 306 ha affermato la necessità di operare le scelte connesse all'individuazione delle categorie di beneficiari *"sempre e*

comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza” e che, quando non é in questione il diritto di soggiornare “non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.

Lungo tale interpretazione la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 28.05.2010, n. 187) ha ulteriormente elaborato il principio per cui degli strumenti previdenziali occorre verificarne la relativa *“essenzialità agli effetti della tutela dei valori coinvolti, occorrendo accertare se lo specifico ‘assegno’ integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che é compito della Repubblica promuovere e salvaguardare: rimedio costituente, dunque un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto”.*

Alla luce di tali osservazioni, codesto Istituto dovrà doverosamente ricavare che il diritto alla prestazione, ovvero a percepire la pensione sociale e di invalidità civile, nonché l’indennità di accompagnamento, fondati su presupposti oggettivi, non possono essere subordinati unicamente ad un adempimento, pur obbligatorio, quale la corretta indicazione delle proprie generalità, per cui la sig.ra JOLANDA avrebbe comunque dovuto essere messa in condizione di comprendere; potendo i provvedimenti assunti nel mancato rispetto di tale principio, cancellare i reali bisogni delle persone e la loro esistenza fisica e morale.

Pertanto, si invita codesto Istituto a valutare sul piano sostanziale e non puramente “burocratico” la situazione della Sig.ra JOLANDA, ricoverata presso la struttura Casa di riposo “Greppi Giovanni e Andrea” di Caresana; in tal modo regolarizzando la posizione della sig.ra JOLANDA e ripristinando l’erogazione della pensione sociale e di invalidità civile.

Si resta in attesa di doveroso e celere riscontro e si porgono i migliori saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio Caputo

AC/EB